



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Roma, 13 febbraio 2012

Spett.le
ADR Semplifica
via Giovanni decimo n. 88/C
40026 Imola (BO)
via fax al n. 0542 69 90 62
Alla cortese attenzione del
Dott. Davide Franzoni

e p.c. Spett.li
Consiglio dell'Ordine
degli avvocati di Roma
via fax al n. 06 68 64 837

Consiglio dell'Ordine
degli avvocati di Modena
via fax al n. 059 21 86 65

Consiglio dell'Ordine
degli avvocati di Milano
via fax al n. 02 55 181 003

Consiglio dell'Ordine
degli avvocati di Venezia
via fax al n. 041 52 08 914

Consiglio dell'Ordine
degli avvocati di Firenze
via fax al n. 055 46 14 00

Consiglio dell'Ordine
degli avvocati di Latina
via fax al n. 077 34 16 450

Consiglio dell'Ordine
degli avvocati di Brescia
via fax al n. 030 29 02 34

Consiglio dell'Ordine
degli avvocati di Parma
via fax al n. 052 12 86 996

Consiglio dell'Ordine
degli avvocati di Ancona
via fax al n. 071 20 67 17

Consiglio dell'Ordine
degli avvocati di Verona
via fax al n. 045 59 20 03

A seguito delle precisazioni ricevute con riferimento alla richiesta pervenuta il 17 gennaio 2012 per l'accreditamento, agli effetti del regolamento per la formazione professionale continua

approvato il 13 luglio 2007, dell'evento denominato "*Corso per avvocati che assistono le parti in mediazione*" (Modena, 23 e 24 marzo 2012; Milano, 30 e 31 marzo 2012; Venezia, 20 e 21 aprile 2012; Firenze, 27 e 28 aprile 2012; Latina, 18 e 19 maggio 2012; Verona, 25 e 26 maggio 2012; Roma, 8 e 9 giugno 2012; Brescia, 15 e 16 giugno 2012; Parma, 29 e 30 giugno 2012; Ancona, 6 e 7 luglio 2012), premesso che il corso secondo i programmi allegati non risulta essere orientato al conseguimento della qualifica di mediatore,

si comunica che

il richiesto accreditamento è concesso e comporta l'attribuzione dei crediti formativi nella misura di cui all'art. 3, comma 2 del Regolamento, con l'onere di informare tempestivamente i Consigli dell'ordine nel cui territorio si svolgeranno gli eventi nonché di concordare con gli stessi ed apprestare adeguati strumenti per la rilevazione della partecipazione e per la sua certificazione ai fini del controllo sull'adempimento dell'obbligo formativo che, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, compete ai Consigli locali dell'Ordine degli avvocati.

In ogni caso si precisa che per poter essere considerato seriale e, dunque, di competenza del Consiglio Nazionale Forense, conservando l'accreditamento, l'evento formativo, oltre a doversi svolgere in almeno due realtà territoriali, deve mantenere invariato il programma e non modificare, se non marginalmente, i relatori, assicurando uniformità scientifica, qualità e continuità formative.

Con i migliori saluti

Il Presidente

Avv. Prof. Guido Alpa
